


ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

**“Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
LE OPPORTUNITA’ DEL CAMBIAMENTO -
*gli effetti nell’operatività e nella continuità per le imprese
derivanti dalle novità introdotte dal D. Lgs. 14/2019***

*organizzato dalla Camera di Commercio di Padova
con l’Ordine degli Avvocati di Padova
e l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova*



STUDIO LEGALE LUCARINI



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

***IL NUOVO CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA***

***D.LGS. N. 14/2019
PRINCIPI E STRUTTURA:
L'ALLERTA***

Avv.to DOMENICO LUCARINI


Avvocato in Padova,

Referente dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
dell'Ordine degli Avvocati di Padova

STUDIO LEGALE LUCARINI

La “riforma Rordorf”. Dalla legge fallimentare al Codice della Crisi e dell’insolvenza: un breve excursus.


Il nuovo *Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza* – approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019 – ha avuto un percorso travagliato che non risulta ancora completato, attendendendosi per completare la disciplina i decreti attuativi previsti dal Codice stesso che definiranno molti aspetti concreti, anche rilevanti del nuovo assetto normativo; tali decreti tardano in quanto già la Commissione europea in scadenza ha formulato una proposta di Direttiva in materia di crisi d’impresa (che presenta degli aspetti di difformità rispetto al CCII; es. aspetto soggettivo- è pacifico che il consumatore rimarrà fuori dalla direttiva mentre è disciplinato dal CII; gli strumenti di risanamento della direttiva presuppongono che non vi sia insolvenza mentre il CCII comprende anche tale ipotesi; la direttiva tutela incondizionatamente la Continuità aziendale mentre il CCII prevede elenti di verifica ed analisi per attivare tale tutela, ecc.) , la nuova Commissione - che ha qualche problema a partire - potrà decidere se conservare tra il proprio programma di lavori tale direttiva ovvero eliminarla. E' chiaro che se vi sarà la direttiva sarà opportuno intervenire sul CCII, anche attraverso decreti attuativi, in armonia con i principi sanciti a livello comunitario per evitare di doverlo fare comunque dopo poco tempo; in ogni caso sembra che a livello governativo ci si stia orientando per emanare i decreti, con presumibile adeguamento ai principi della direttiva a primavera, prescindendo dall’emanazione della stessa.



In primo luogo è necessario sottolineare che l'entrata in vigore della nuova disciplina è differenziata nel tempo. E precisamente:

- le norme della PARTE SECONDA, MODIFICHE AL CODICE CIVILE, dall'articolo 375 e seguenti in materia di *Assetti organizzativi dell'impresa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 389, sono entrate in vigore «il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione», per cui *sono già in vigore dal 16 marzo 2019*. Si tratta:

- della competenza del Tribunale delle imprese (art. 27, comma 1);
- dell'albo unico degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure (artt. 356, 357, 359, 363, 364, 366);
- delle modifiche al codice civile (artt. 375 ss.) relative agli assetti organizzativi (artt. 375, 377), alla responsabilità degli amministratori (art. 378) e alla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. (art. 379; ma la nomina deve essere effettuata entro nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto: art. 379, comma 3).




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

- la nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo (art. 379) entrerà in vigore entro nove mesi dalla predetta data (art. 379 comma 3) quindi il 16 dicembre 2019;

- invece il “*corpus*” generale della riforma entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione (art. 389 comma 1), e quindi entrerà in vigore il 15 agosto 2020 (e quindi nel *settembre 2020*).

- Infatti l’art. 1 della L. 8 marzo 2019, n. 20 ha introdotto la *Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*.

Più precisamente il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 – e quindi dal d.lgs. 14/2019 – e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

**Evoluzione normativa che rispecchia una evoluzione ideologica
nella considerazione e trattazione della problematica della**

CRISI D'IMPRESA

Nella legge fallimentare del 1942 il *focus* era incentrato sull'**insolvenza** e, quindi, sul fallimento; le procedure di recupero, in caso di insolvenza reversibile, e cioè l'amministrazione controllata e il concordato preventivo avevano un'applicazione, diciamo, anomala.




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Le procedure concorsuali e la disciplina in materia societaria con le riforme che sono intervenute nel 1979 - 2003 - 2005/2006 - 2012 - 2015), hanno registrato, pur in maniera discontinua ed soprattutto all'inizio molto limitata, una *ratio* prima inedita e progressiva verso la

conservazione dei valori dell'impresa

soprattutto con la tutela della continuità aziendale e la previsione dei principi di correttezza gestoria dell'impresa quale obbligo di legge



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

La riforma Rordorf: il “ponte sistematico” tra impresa-società-crisi. Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con la riforma Rordorf, tradottasi nel d.lgs. n. 14/2019, il percorso accennato e frammentario evidenziato pare rinsaldarsi:


l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa » diviene un dovere generale dell’imprenditore collettivo (art. 375, comma 2).

l’assetto organizzativo deve essere istituito anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale

l’obbligo di attivarsi, «senza indugio», per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale e per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti a tal fine previsti dall’ordinamento è espressamente e correlativamente sancito nella stessa norma dell’art. 375 CCII

nel “Codice della crisi e dell’insolvenza” si disciplinano analiticamente gli strumenti di allerta.

ART. 2086 CC




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

ARTICOLO 2476 C.C.

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

...

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 14 CCII


Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.


...

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

...



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

*La riforma Rordorf: il “ponte sistematico” tra impresa-società-crisi.
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.*

UNA PRIMA FONDAMENTALE CONCLUSIONE

Rivoluzione culturale nella considerazione della
CRISI D'IMPRESA che non viene più considerata
come disvalore imputabile a qualcuno, imprenditore in
primis, come un tempo, ma un **EVENTO**
FISIOLOGICO NELLA VITA DELL'IMPRESA che
opera nell'ambito del mercato globale; da qui anche la
sostituzione al termine FALLIMENTO – che ha assunto
un significato negativo nel lessico ordinario – con il
termine **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Art. 1 : Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.


2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.


...



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Le definizioni.

Il Codice della Crisi muove dalle definizioni generali (**art. 2**) che non sono fini a se stesse ma rappresentano l'architrave della riforma così che un rapido esame delle più importanti è utile per capire i principi e gli scopi che sottendono il nuovo assetto della disciplina.




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

CRISI

a) per «crisi» si intende «*lo stato di difficoltà economico-finanziario che rende **probabile** l'insolvenza*»; in relazione ad uno dei principi cardine della riforma, ossia l'obiettivo di creare un sistema che intercetti la crisi d'impresa in tempi idonei per intervenire al fine di conservare la continuità aziendale» (art. 375, comma 2 e vedi art. 14, comma 1), tale definizione non è per tutti adeguata, atteso che parlare di «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende **probabile** l'insolvenza del debitore», indica già uno stadio avanzato di difficoltà che posticipa la rilevazione, rispetto alla “**possibilità**” (anziché “probabilità”) di insolvenza.

Considerata la tradizionale resistenza delle imprese italiane a riconoscere stati di insolvenza anche conclamati, sarebbe stato forse opportuno che la norma avesse previsto la crisi come stato economico-finanziario che rendeva *l'insolvenza anche soltanto possibile*.

Così definita la Crisi è molto vicina all'insolvenza così che risulta frustrato l'intervento anticipato per risolvere le difficoltà ed evitare l'insolvenza – rischio di espandere troppo l'allerta




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

il concetto di ***insolvenza*** è sostanzialmente invariato;

il ***sovraindebitamento*** è esteso al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo, alle *start-up* innovative e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (il nuovo fallimento) o ad altre procedure speciali;

l'***impresa minore*** è definita con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, 1. fall. (criteri di fallibilità dell'impresa):

il ***consumatore*** è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA


OCC

gli OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi;

OCRI

gli OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del Codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

L'ALLERTA



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

I quattro elementi che costituiscono l'allerta

Art. 12 (comma 1) Nozione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.

Il mantenimento dei contratti compresi quelli con le pubbliche amm.ni


Art. 12 (comma 3) Effetti

3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.

Soggetti esclusi dalle procedure d'allerta

Art. 12 (commi 4 e 5) Soggetti esclusi

Rimangono esclusi: le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico, le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e fisso, i fondi comuni di investimento, le fondazioni bancarie, la Cassa depositi e prestiti, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le società fiduciarie.




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Conclusione della procedura d'allerta

La procedura si conclude positivamente entro 3 o 6 mesi, con accordi di ristrutturazione o concordato preventivo (art. 19), oppure con segnalazione al pubblico ministero per l'apertura della Liquidazione giudiziale (art. 38).

MISURE PREMIALI




ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Altro pilastro della procedura d'allerta è costituito dalle
MISURE PREMIALI
previste e disciplinate dagli artt 24 e 25 del CCII.

La prima norma stabilisce quando non sono applicabili le misure premiali in relazione a ragioni temporali, cioè quando vi è stato ritardo nell'iniziativa volta a prevenire l'aggravarsi della crisi da parte dell'imprenditore.

L'art. 25 sancisce l'applicazione delle misure premiali anche quando l'imprenditore ha seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI, ed identifica altresì tali misure premiali costituite:

- riduzione degli interessi tributari alla misura legale durante la procedura di composizione della crisi;
- riduzione delle sanzioni tributarie (ed anche degli interessi) in alcuni casi;
- raddoppio della eventuale proroga del termine per presentazione concordato preventivo ed accordo ristrutturazione;
- esclusione della punibilità (danno di lieve entità) o riduzione della pena per i reati concorsuali ante procedura.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

SPUNTI CONCLUSIVI

CRISI D'IMPRESA: elemento fisiologico nella vita dell'impresa

CONTINUITA' AZIENDALE: valore privato e pubblico da tutelare

ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO: elemento essenziale

ALLERTA: strumento per intervenire sulla crisi tempestivamente

OCRI: organismo di riferimento per l'allerta e la gestione della crisi

OCC: organismo di riferimento per il sovraindebitamento